



Comune di Cinisello Balsamo
Settore Risorse e Patrimonio

Cinisello Balsamo

Cinisello Balsamo, lì 11 febbraio 2021

Egregio Consigliere
Sig. Luigi Andrea Vavassori

e, p.c.: Ufficio Consiglio Comunale

OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE N. 1 DEL 19 GENNAIO 2021 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE M5S VAVASSORI <<TASI 2015>>.

Con l'interrogazione in oggetto, trasmessa agli scriventi lo scorso 26 gennaio, vengono imputati presunti errori all'Amministrazione e viene chiesto l'annullamento di sanzioni ed interessi relativamente agli avvisi di accertamento del tributo "TASI" emessi per l'anno 2015.

Occorre preliminarmente premettere che uno dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico è quello dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria che trae direttamente origine dall'articolo 23 della Costituzione, in base al quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per Legge. Trattasi di un corollario del principio di legalità, connesso alla natura vincolata dell'azione amministrativa tributaria. L'obbligazione tributaria è puntualmente disciplinata dalla Legge, la quale ha natura vincolante sia per il soggetto passivo del tributo, sia per l'Ente impositore che esercita i connessi poteri senza alcuna discrezionalità. Ne deriva che l'Ente non può in alcun modo rinunciare ai tributi, disporre riduzioni, agevolazioni o stralci non previsti dalla Legge.

Il principio trova applicazione anche per le sanzioni e gli interessi e secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, solo il Giudice è competente a valutarne l'eventuale disapplicazione. La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, giusta deliberazione n. 140/2018 nella sua funzione nomofilattica sentenza, tra l'altro, che «Le sanzioni espressione del potere punitivo dell'amministrazione appartengono al novero delle potestà e dei diritti indisponibili in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte destinataria degli interventi sanzionatori». Allo stesso modo avviene per gli interessi, somme previste automaticamente per Legge e non rinunciabili.

Nel merito della questione, la L. 27-12-2013, n. 147 rubricata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", c.d. Legge di Stabilità 2014, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. all'art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) sulla base di due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali composta di una componente riferita ai servizi, che si articola, tra gli altri, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il comma 676 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2014 stabiliva che l'aliquota di base del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) era pari all'uno per mille e che il Comune, con

Protocollo c_c707/UFJOM GE/2021/0013924 del 11/02/2021 - Pag. 1 di 4



deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, poteva ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Il successivo comma 677, come modificato dal comma 679, dell'articolo 1 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, stabiliva come il Comune potesse determinare l'aliquota del TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base a cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, disponendo altresì che per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non potesse eccedere il 2,5 per mille; per gli stessi anni, nella determinazione delle aliquote della TASI potevano essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dal predetto articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011.

Questa Amministrazione, con deliberazione consiliare n. 21 del 18/05/2015 ad oggetto "TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2015", aveva approvato l'aliquota del Tributo per i servizi indivisibili nella misura del 2,5 per mille per l'abitazione principale, le relative pertinenze, per l'unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisissero la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risultasse locata, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e relative pertinenze, per i fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze, destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per la casa coniugale e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare e relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per cui non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, per l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare e relative pertinenze, posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultasse locato o dato in comodato.

Il versamento della TASI era previsto secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicavano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applicava l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 <<SANZIONI IN



MATERIA DI RISCOSSIONE>> disponendo che "Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo." La sanzione si applicava nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applicava la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, mentre in caso di infedele dichiarazione, si applicava la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (commi 696 ss. art. 1 L. 147/2014).

Orbene, da controlli effettuati, è stato riscontrato che alcuni contribuenti non avevano correttamente pagato la Tasi per l'anno 2015. Pertanto, i relativi avvisi sono stati notificati entro i termini prescrizionali a gennaio 2021, nei limiti di tempo dei 5 anni possibili per poter richiedere il pagamento al contribuente per effetto del noto principio della c.d. "scissione della notifica" e comunque entro il termine di moratoria degli 85 gg. successivi alla scadenza previsti dal c.d. "Decreto Rilancio" (D.L. 34/2020).

Si precisa che il tributo doveva essere corrisposto in autotassazione, e che solo nei casi in cui è stata riscontrata un omesso o parziale versamento è stato notificato l'avviso di accertamento.

In nessun caso sono stati segnalati errori da parte dell'Amministrazione, così come non versava nessun onere di preventiva notifica di pagamento di acconto come erroneamente lasciato intendere nell'interrogazione in oggetto.

Infine, corre l'obbligo di rappresentare che la presente Amministrazione ha più volte espresso l'intenzione di controllare e notificare per tempo ai contribuenti gli errori e dimenticanze che possano essere avvenute. E' in corso un importante investimento sulla procedura informatica che ha consentito un parziale recupero del pregresso concentrati soprattutto sulla Tari, notificata in maniera massiva lo scorso anno. Questa attività, mai stata effettuata nel passato, avrebbe dovuto essere accelerata e diluita proporzionalmente nel tempo se non fosse stata per l'intervenuta emergenza epidemiologica. L'attuale situazione, evidentemente, ha imposto di ricomporre l'attività al minimo essenziale, rinviando il più possibile la notifica degli atti confidando in un contenimento nella diffusione virale ed una ripresa dell'attività economica.

I migliori saluti,

L'Assessore alle Finanze
(Valeria De Cicco)

Il Dirigente del Settore
(Eugenio Stefanini)

...the results of the study ... the findings ... the implications ... the limitations ... the conclusions ...

...the authors ... the funding ... the acknowledgments ... the contact information ...

...the references ... the list of works cited ... the sources of information ...

...the appendices ... the additional information ... the supporting materials ...

...the index ... the subject matter ... the page numbers ...

...the signatures ... the names of the authors ... the dates of the documents ...